



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile e Fallimentare, composto dai sig.ri magistrati:

dott. Fabio Marino	Presidente
dott.ssa Monica Montante	Giudice delegato
dott.ssa Flavia Coppola	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. presentato dalla società CE.DI. SISA SICILIA S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Carini (PA), nella via _____ in data 12 aprile 2016, con il quale è stata richiesta l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

considerato che, con decreto del 15 aprile 2016, è stata disposta la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 131/2016 avente ad oggetto la istanza di fallimento presentata dalla INALCA S.p.A. il 18 marzo 2016, è stato nominato il Commissario Giudiziale ed è stato assegnato il termine di giorni sessanta per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione necessaria di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

letta l'istanza depositata dalla ricorrente, in data 22 aprile u.s., con la quale si chiede a questo Tribunale di autorizzare la società a procedere alla *"cessione in blocco e per pagamento immediato delle merci del magazzino di cui ai due elenchi allegati, distinti per prodotti FOOD e non FOOD per i seguenti importi di listino*

referenze food € 716.224,04

referenze non food € 714.011,59

totale € 1.430.235,63 (oltre IVA)

offrendo all'acquirente uno sconto medio che si stima congruo nella misura del 35 % sul prezzo di listino" in favore della "F.Ili S r.l. in amministrazione giudiziaria";

esaminata la documentazione allegata;

considerato che la "F.Ili S r.l. in amministrazione giudiziaria", con lettera del 14 aprile u.s., ha comunicato la volontà di aderire alla offerta formulata dalla proponente il 4 aprile, *"seppure limitatamente ai soli prodotti soggetti a breve scadenza (la data di scadenza non dovrà comunque essere inferiore ai 10 giorni successivi alla data del ritiro della stessa. Per quanto, invece, attiene le altre rimanenze di merci"* ha espresso il proprio interesse all'acquisto, sia pure condizionato alla preventiva autorizzazione degli organi della procedura di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare;

visto il parere favorevole reso il 28 aprile dal Commissario Giudiziale, avuto riguardo *"alla necessità di procedere in tempi brevi alla liberazione del magazzino ove le merci in questione si trovano ricoverate, con conseguente contrazione dei costi connessi e consequenziali alla gestione e conservazione delle stesse, nonché alla manifestata urgenza di provvedere in tal senso anche in considerazione della paventata obsolescenza e perdita di valore, da cui deriverebbe un danno per i creditori";*

osservato che, nella specie, la vendita in blocco delle merci del magazzino della società ricorrente possa ricondursi nel novero degli atti di straordinaria amministrazione, da qualificarsi come urgenti, in virtù della previsione del settimo comma dell'art. 161 l.f.;

ritenute, infatti, condivisibili le ragioni addotte dalla proponente a sostegno della istanza in esame, venendo in rilievo la necessità di procedere alla tempestiva vendita di beni, per un verso, a rapida obsolescenza e, per altro verso, la cui conservazione determinerebbe una riduzione della capacità di soddisfacimento del ceto creditorio, tenuto conto dei costi correnti relativi ai canoni di locazione della struttura di magazzino, al personale addetto (per il quale sono state già avviate le procedure di licenziamento), alla manutenzione di locali e attrezzature, nonché alle utenze elettriche per la conservazione dei prodotti freschi e semifreschi;

tanto premesso

OSSERVA

Il comma sesto dell'art. 163 bis l.f. sulle c.d. "offerte concorrenti", inserito dal d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, ha introdotto un nuovo *iter* procedimentale, volto alla ricerca nel mercato di offerte concorrenti e alla cessione a migliori condizioni, che deve essere attivato nel caso in cui la proposta di concordato contenga un'offerta di affitto o di acquisto di un bene o di un'azienda.

Il comma sesto della suddetta disposizione stabilisce espressamente che la disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, settimo comma, l.f.

Pertanto, dal momento che, nella fattispecie in esame, la richiesta di autorizzazione presentata dalla CE.DI. SISA SICILIA S.p.A. in liquidazione ha ad oggetto un atto dismissivo (cessione in blocco di tutte le merci ricoverate in magazzino), non vi è dubbio che debba essere disposta l'apertura di un procedimento competitivo per la ricerca di soggetti interessati all'acquisto delle merci.

Con precipuo riguardo alla offerta di acquisto formulata dalla "F.lli Sammaritano s.r.l. in amministrazione giudiziaria", con lettera del 14 aprile u.s., la stessa deve essere onerata di depositare, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a cura della ricorrente, una somma a titolo di cauzione, pari al 3% di quella oggetto della manifestazione di interesse comunicata (€ 1.430.235,63) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla ricorrente.

In caso di successiva vendita a soggetto diverso, in conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 163 bis l.f., il Commissario disporrà il rimborso della cauzione versata.

Inoltre, nell'ipotesi in cui non dovessero pervenire offerte migliorative entro il termine di seguito precisato, la proponente è autorizzata a procedere alla vendita delle merci in favore della "F.lli S s.r.l. in amministrazione giudiziaria".

L'importo ricavato dalla vendita dovrà essere versato dalla proponente medesima in un conto corrente separato intestato alla stessa e da essa indicato, i cui estremi dovranno essere prontamente comunicati al Commissario Giudiziale con obbligo di rendicontare allo stesso

con cadenza quindicinale tutte le operazioni compiute sul suddetto conto corrente, fermo restando che le somme potranno essere utilizzate solo per la gestione ordinaria della società, al fine di garantire la continuità della stessa e la conservazione del relativo avviamento, con esclusione delle spese relative alla procedura di concordato preventivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 161, co. 7 e 163 bis l.f.;

DISPONE

l'apertura di una procedura competitiva avente ad oggetto la vendita unitaria al miglior offerente, nella consistenza di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, dei prodotti "food e non food", dettagliatamente indicati nei due elenchi posti a corredo della istanza depositata dalla ricorrente il 22 aprile u.s., allegati che potranno essere chiesti alla ricorrente o al Commissario Giudiziale e consegnati agli interessati con le modalità *infra* specificate.

STABILISCE

l'aumento minimo di cui all'art. 163 bis l.f. in misura pari ad euro 10.000,00 rispetto alla manifestazione di interesse suindicata;

FISSA

a base della procedura competitiva le condizioni contrattuali di cui all'allegato "A"

STABILISCE

Per l'esame e/o la deliberazione sull'offerta e/o lo svolgimento dell'eventuale gara tra più offerenti l'udienza del 25 maggio 2016 ore 10.00 innanzi al Giudice Delegato, dott.ssa Monica Montante, presso il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, stanza n. 11. Le offerte segrete dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno precedente.

STABILISCE

1) Le offerte di acquisto - di importo superiore di almeno 10.000,00 euro rispetto all'originaria offerta di cui all'allegato "A" - dovranno essere depositate in Cancelleria, a pena di inefficacia, in busta chiusa, entro le ore 12,00 del giorno anteriore alla data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. La busta, che potrà essere materialmente depositata da persona diversa dall'offerente, previa identifica-

zione, deve contenere la sola indicazione delle generalità di chi presenta l'offerta, il nome del giudice Delegato o del Commissario Giudiziale, la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Tutte le buste saranno aperte all'udienza pubblica fissata dal Giudice delegato con l'assistenza del cancelliere.

2) Le offerte devono essere espressamente qualificate come "irrevocabili" e devono essere formulate con clausole e condizioni contrattuali identiche rispetto a quelle di cui all'allegato "A", fatta eccezione per il prezzo offerto. Le offerte non conformi a quanto sopra indicato saranno considerate inefficaci. L'offerta dell'originario proponente sarà ritenuta superata ove intervenga anche una sola offerta migliorativa. L'originario offerente potrà partecipare all'eventuale gara se, nei termini e con le modalità di cui al presente decreto, presenterà una nuova offerta migliorativa, con versamento della corrispondente cauzione.

3) Le offerte dovranno specificare:

- le generalità dell'offerente con indicazione del codice fiscale, stato civile e autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale ove coniugato, se persona fisica, ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, e identificazione del legale rappresentante, se società o altro ente (allegando in tal caso anche certificato camerale aggiornato);
- l'indicazione della procedura concorsuale;
- la dichiarazione che l'offerta viene fatta per l'acquisto dei beni suindicati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- la dichiarazione di ben conoscere lo stato di diritto e di fatto dei beni suindicati;
- la dichiarazione di aver preso visione del presente decreto e del relativo allegato e di accettare tutte le previsioni in esso contenute;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- assegno circolare non trasferibile intestato alla ricorrente per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.

4) Le buste saranno aperte all'udienza fissata alla presenza degli offerenti. Nel caso in cui pervenga un'unica offerta valida i beni

verranno aggiudicati al soggetto che ha presentato l'offerta. In caso di più offerte migliorative – oltre quella originaria già acquisita - si procederà, alla stessa udienza o in un'udienza successiva, alla gara sulla base dell'offerta più alta. Nel corso di tale gara potranno essere fatte offerte in aumento con rilancio minimo non inferiore a 10.000,00 euro.

5) I beni verranno quindi aggiudicati al maggior offerente.

6) Al termine della gara le somme depositate a titolo di cauzione saranno restituite ai non aggiudicatari.

7) Resta salva la possibilità per il Tribunale e/o il giudice delegato di sospendere la gara o di non autorizzare la stipulazione di contratto.

9) Sino alla stipulazione del contratto di vendita la predetta stipulazione potrà essere sospesa tribunale con decreto motivato qualora ricorrano giustificati motivi.

11) Tutte le spese- comprese quelle di trasporto-, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla vendita sono interamente a carico dell'acquirente.

12) La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità dei beni, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibile o comunque non evidenziate nel presente decreto e o nella documentazione, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione del prezzo.

13) Per ogni documentazione e informazione gli interessati potranno rivolgersi al commissario giudiziale, avv.

C., con studio in Palermo,

o all'impresa concordataria che forniranno tempestivamente, in forma cartacea o tramite e-mail, tutte le informazioni e documentazioni relative all'azienda e ai beni suindicati, con possibilità di visionare gli stessi, previa ricezione di idoneo impegno di riservatezza da parte dell'interessato.

14) L'inserzione di un avviso sintetico del presente decreto contenente i principali dati che possono interessare il pubblico sarà effettuata a cura del Commissario Giudiziale per una volta sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia", nonché sui siti internet www.aste.giudiziarie.it e www.ilcaso.it- ove quest'ultima pubblicità sia compatibile con i tempi



del procedimento competitivo-, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

ONERA

La "F.II S s.r.l. in amministrazione giudiziaria" di versare alla ricorrente, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a cura della ricorrente medesima, una somma a titolo di cauzione, pari al 3% di quella oggetto della manifestazione di interesse comunicata (€ 1.430.235,63), mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla proponente;

dispone che nel caso in cui la suddetta società intenda presentare offerta migliorativa provveda ad integrare la suddetta cauzione con le modalità indicate nel punto 3) che precede.

AUTORIZZA

La CE.DI. SISA SICILIA S.p.A. in liquidazione, nell'ipotesi in cui non dovessero pervenire offerte migliorative entro il termine suindicato, a vendere le merci in favore della "F.II s.r.l. in amministrazione giudiziaria" alle condizioni di cui alla missiva del 4 aprile u.s.


DISPONE

IL CASO.it
Che l'importo ricavato dalla vendita venga versato dalla proponente medesima in un conto corrente separato intestato alla stessa e da essa indicato, i cui estremi dovranno essere prontamente comunicati al Commissario Giudiziale, con obbligo di rendicontare allo stesso con cadenza quindicinale tutte le operazioni compiute sul suddetto conto corrente, fermo restando che le somme potranno essere utilizzate solo per la gestione ordinaria della società, con esclusione delle spese relative alla procedura di concordato preventivo.


Manda alla Cancelleria perché comunichi con urgenza alla ricorrente e al Commissario Giudiziale il presente decreto.

Palermo, 3 maggio 2016

Il Giudice delegato,
Monica Montante



Il Presidente
Fabio Marino



4 MAG 2016
